

LEGGE REGIONALE 05 maggio 2021, n. 9

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 recante "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".**

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: "*diciotto mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*trenta mesi*".

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

